



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
ROCCELLA JONICA

Contrada Melissari snc – Tel. 0964/863213

p.e.c.: cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it - p.e.i.: ucroccellaionica@mit.gov.it

sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica>

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica:

- VISTA** la richiesta prot. n. 1573-P in data 08.03.2024, assunta al protocollo n. 2780 in pari data, con la quale il Segretario Regionale per la Calabria - Ministero della Cultura, d'intesa con la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha richiesto la proroga dell'ordinanza n. 10/2024, emanata da questo Comando in data 19.02.2024;
- VISTA** la propria ordinanza n. 07/2010 del 21.04.2010, che regola le procedure per eseguire i lavori subacquei nelle acque ricadenti nel circondario marittimo di Roccella Jonica;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 79, 80 e 81 del relativo Regolamento, parte marittima;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dalle operazioni in questione, regolando, per quanto di stretta competenza, lo svolgimento delle stesse, nonché impartendo disposizioni per prevenire situazioni di pericolo o danni a persone e/o cose.

RENDE NOTO

che, dalla data del **28.03.2024** e fino al **03.05.2024**, **nelle ore diurne**, avrà luogo una campagna di indagini archeologiche subacquee, strumentali per la verifica diretta dei fondali, che si svolgerà nelle acque antistanti il Comune di Riace (RC), località "Porto Forticchio" ovvero nello specchio acqueo delimitato dalle coordinate datum WGS84 riportate nell'allegata planimetria (Allegato 1).

Per l'esecuzione dei servizi sarà utilizzata una motovedetta dell'Arma dei Carabinieri e la motobarca denominata "GEA", iscritta al n. 2943 dei RR.NN.MM. e GG di Messina.

ORDINA

Articolo 1 - Divieti -

Nel periodo oggetto delle indagini, per una distanza di 300 metri dell'area di cui al rende noto **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale diversa da quelle della ditta esecutrice dei lavori;

- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualsiasi attività di pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'utilizzo del mare.

Articolo 2

- Unità in transito –

Le unità in navigazione nei pressi dell'area interdetta alla navigazione, di cui al "rende noto", oltre al rispetto dei divieti elencati nell'articolo 1, dovranno procedere prestando particolare attenzione e valutare l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, attenendosi altresì all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
2. far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto del mezzo impegnato nei rilievi. Nel caso di possibile eccessivo avvicinamento, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno fermarsi, attirando l'attenzione del mezzo nautico impegnato nei lavori e concordare con questo la manovra da effettuare, fermando il proprio moto qualora sussistano dubbi sulla manovra da effettuarsi;
3. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo occupato dai suddetti mezzi nautici operanti, ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall'Autorità Marittima.

Le unità impiegate nell'attività di supporto e assistenza ai subacquei nonché quelle impiegate nelle indagini archeologiche, strumentali e verifica diretta dei fondali che mostreranno i prescritti segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG '72.

Articolo 3

- Contravvenzioni –

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174. Negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e succ. mod.;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca: D.Lgs. n.4 del 09.01.2012.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica

Roccella Jonica, (vedasi data protocollo)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele TICCONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Allegato n. 1) Ordinanza n. 15/24 del 20.03.2024.



VERTICI AREA MARINA DA ISPEZIONARE	LATITUDINE (WGS84)	LONGITUDINE (WGS84)
1	Lat. 38° 23' 47.29"N	Long. 16° 32' 22.85"E
2	Lat. 38° 24' 7.67"N	Long. 16° 32' 46.14"E
3	Lat 38° 23' 56.29"N	Long. 16° 33' 4.36"E
4	Lat. 38° 23' 32.14"N	Long. 16° 32' 37.20"E